

**Legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 (BUR n. 103/2003)
(Novellazione) - Testo storico**

**RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO
DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003,
N. 11 E PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE
27 GIUGNO 1996, N. 17 "PIANO FAUNISTICO VENATORIO
REGIONALE (1996- 2001)"**

Art. 1 - Proroga dei termini.

1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" e successive modificazioni è prorogata sino al 31 marzo 2004.

Art. 2 - Rideterminazione del termine per la approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 è rideterminato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le Province abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Giunta regionale predispone il piano faunistico venatorio regionale, tenuto conto dei piani faunistico venatori provinciali approvati e trasmessi.

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.